

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE NELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – LINEE GUIDA PER LA SOCIETÀ DI REVISIONE

1. SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO

Lo scopo del presente documento è quello di fornire linee guida alla società di revisione incaricata della revisione legale del bilancio d'esercizio di una società a responsabilità limitata nelle situazioni disciplinate dall'art. 2482-*bis* codice civile.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Come noto, l'art. 2482-*bis* codice civile (*"Riduzione del capitale per perdite"*) dispone che *"Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti."*

*All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti"*¹.

3. LINEE GUIDA PER LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Benché il dato letterale della norma possa dare adito ad incertezze interpretative, si ritiene che la predisposizione delle osservazioni previste dall'art. 2482-*bis* codice civile non rientri nell'incarico di revisione legale.

In effetti, nel caso in cui la s.r.l. abbia nominato sia l'organo di controllo (collegio sindacale² o sindaco unico), sia un revisore legale esterno, le osservazioni previste di cui all'art. 2482-*bis* codice civile devono essere predisposte esclusivamente da parte dell'organo di controllo medesimo, senza alcun coinvolgimento del revisore legale.

L'attività connessa alla formulazione delle osservazioni in questione non appare infatti compatibile con le funzioni del revisore legale e sembra, piuttosto, rientrare nell'ambito dei

¹ Occorre peraltro ricordare che, ai sensi dell'art. 2477 codice civile, nel testo in vigore dal 7 aprile 2012, nelle s.r.l., l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) o di un revisore. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la s.r.l. (i) ha un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.A.; oppure (ii) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; oppure (iii) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; oppure (iv) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-*bis*.

² Nel prosieguo del presente paragrafo il riferimento al collegio sindacale deve intendersi rivolto sia ai casi di collegio sindacale, sia a quelli di sindaco unico.

controlli di legalità e di corretta amministrazione propri del collegio sindacale, quale organo sociale deputato alla supervisione dell'operato degli amministratori, anche in considerazione del fatto che, come assodato nella prassi, le stesse osservazioni non hanno come finalità la formulazione di un giudizio sulla attendibilità dei dati contenuti nella situazione patrimoniale³. Diversamente, il legislatore avrebbe richiesto che la situazione patrimoniale fosse accompagnata da una relazione di revisione e non da 'osservazioni'.

Anche nella disciplina delle S.p.A., in caso di perdite oltre un terzo del capitale, la relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale deve essere accompagnata dalle sole osservazioni del collegio sindacale. L'art. 2446, comma 1, codice civile, prevede infatti che *"all'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione"*. Pertanto, ove si volesse interpretare l'art. 2482-bis codice civile nel senso di estendere anche al revisore legale l'obbligo di redigere le osservazioni in esame, si verrebbe a creare una poco comprensibile diversità tra la disciplina applicabile alle s.r.l. e quella prevista per le S.p.A.⁴.

Del resto, la formulazione delle osservazioni previste dall'art. 2482-bis codice civile non è disciplinata dai principi di revisione e, nel caso in cui si attribuisse tale attività alla società di revisione, quest'ultima si troverebbe ad operare in assenza di uno standard professionale di riferimento.

Analoghe conclusioni valgono per il caso in cui la s.r.l. abbia nominato il solo revisore⁵. Anche in tale circostanza, infatti, al revisore compete lo svolgimento della sola revisione legale, mentre non possono rientrare fra i suoi compiti controlli di legalità e di corretta amministrazione, nell'ambito dei quali, come già ricordato, può essere annoverata l'attività prevista dall'art. 2482-bis codice civile.

In ogni caso, si ritiene che gli amministratori possano conferire alla società di revisione l'incarico di svolgere la revisione contabile (completa⁶ o limitata) della situazione patrimoniale (infrannuale) da loro predisposta ai sensi dell'art. 2482-bis codice civile, da presentare all'assemblea convocata per la riduzione del capitale sociale per perdite. Tale attività, ulteriore rispetto all'incarico di revisione legale, sarebbe volta a supportare, con un diverso livello di 'assurance' a secondo del tipo di incarico, la conformità delle informazioni finanziarie ai criteri di redazione delle stesse.

³ Per quanto riguarda il contenuto delle "osservazioni", le Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emesse dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili chiariscono che il Collegio Sindacale con riferimento alla relazione sulla situazione patrimoniale:

- *"valuta le ragioni che hanno determinato le perdite, se le stesse sono state correttamente individuate e illustrate dall'organo amministrativo;*
- *esamina i criteri di valutazione adottati, tenendo conto delle prospettive di continuità aziendale;*
- *dà atto dei fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della relazione e dell'evoluzione della gestione sociale."* Cfr. Norma 10.2 – Riduzione del capitale sociale.

⁴ cfr. M. Pinnarò, sub art. 2482-bis, in La riforma delle società, a cura di M. Sandulli - M. Santoro, Torino, 2003, pag. 213, il quale sottolinea come "la locuzione «nei casi previsti dall'art. 2477» riconduca la disgiuntiva «o» [n.d.r. del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti] nei limiti di quanto previsto in quella disposizione e stia a significare che le osservazioni del revisore, eventualmente nominato in forza di previsione dell'atto costitutivo, non possano surrogare (e sotto altro profilo non debbano necessariamente aggiungersi a) quelle del collegio sindacale ove l'istituzione di tale organo sia divenuta obbligatoria per legge".

⁵ A diversa conclusione arriva peraltro il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Vedi "Norme di comportamento del Collegio Sindacale", Norma 10.2 – Riduzione del capitale sociale.

⁶ Il cui svolgimento peraltro potrebbe non essere compatibile con la tempistica di predisposizione e deposito pre-assembleare della situazione patrimoniale (infrannuale), tempistica che, nella prassi, risulta piuttosto ristretta.

A questi fini, in caso di revisione contabile limitata, la società di revisione dovrebbe seguire le procedure previste nell'ambito del principio internazionale ISRE 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity".

In tali casi, il revisore dovrà, in particolare, ottenere specifica lettera d'incarico, ovvero formale accettazione di una proposta, dagli amministratori della società che identifichi l'oggetto dell'incarico e le finalità della redazione della situazione patrimoniale. In considerazione della specificità dell'incarico, è opportuno comunicare in anticipo agli amministratori la forma ed il contenuto della relazione di revisione. La proposta conterrà tutti i richiami alla responsabilità degli amministratori e, in caso di revisione limitata, ai limiti insiti in tale attività finalizzata a fornire un livello di "moderate assurance" mediante la formulazione di una "negative assurance".

Affinchè il revisore possa accettare l'incarico di revisione sulla situazione patrimoniale è necessario che il bilancio d'esercizio più recente sia stato assoggettato a revisione contabile completa, di norma, da parte del medesimo revisore.

Nell'esprimere le proprie conclusioni, il revisore può riscontrare la presenza di rilievi da indicare nel paragrafo che precede quello delle conclusioni. I rilievi sui dati presentati possono riguardare sia le difformità rispetto ai principi contabili di riferimento illustrati nelle note esplicative, sia le limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione, nonché l'informativa fornita.

In via generale, il revisore dovrà valutare se è in grado di esprimere le proprie conclusioni emettendo conclusioni con rilievi o se la portata dei rilievi non sia tale da impedire comunque la formulazione delle conclusioni.

Eventuali richiami di informativa, possono essere effettuati dopo l'espressione delle conclusioni per aspetti di particolare rilevanza.

La relazione del revisore dovrà essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione della società. In considerazione delle finalità per le quali la stessa viene predisposta, il revisore valuterà l'inserimento di uno specifico paragrafo di limitazione all'uso ed alla circolazione.

La relazione emessa a seguito dell'incarico di revisione limitata dovrà inoltre esplicitare chiaramente che la stessa non è emessa ai sensi dell'art. 2482-bis ma sulla base di un incarico conferito a titolo volontario. Nel caso di presenza di collegio sindacale la relazione di revisione potrà in aggiunta indicare che le osservazioni alla relazione degli amministratori previste dall'art. 2482-bis del codice civile competono ad altro soggetto.

Per il modello di relazione del revisore, si rimanda al Documento di ricerca n. 130 "LA REVISIONE DEL BILANCIO INTERMEDIO REDATTO DA SOCIETÀ NON QUOTATE".

Ai fini dell'emissione della relazione da parte del revisore si reputa necessario l'ottenimento di una lettera di attestazione secondo gli standard professionali.

LUGLIO 2012

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."